

## **Nuovo Codice della Strada. Operative dal 3 novembre 2014 le norme sull'uso degli autoveicoli da parte di soggetti diversi dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni**

Una recente circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha fornito le indicazioni operative per l'identificazione (tramite aggiornamento della carta di circolazione o semplice annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli, a seconda dei casi) del reale utilizzatore di un autoveicolo, quando un soggetto diverso rispetto all'intestatario ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni: rientrano nella disciplina le autovetture di proprietà aziendale concesse in uso promiscuo (lavoro-tempo libero) a dipendenti, amministratori, soci, ecc.

Le nuove norme, si applicano agli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014.

### **Approfondimenti**

#### **Le nuove disposizioni**

Con il DPR 28 settembre 2012 n. 198 (1), è stata data attuazione (senza che però nel frattempo fosse operativa) alle modifiche al nuovo Codice della Strada previste dalla legge n. 120/10, con particolare riferimento anche all'intestazione temporanea di autoveicoli, di cui all'art. 94 dello stesso Codice della Strada ed all'art. 247-bis del Regolamento di attuazione: la motivazione deriva dalla necessità di conoscere in ogni momento il responsabile della circolazione del veicolo.

Il DPR ha previsto che gli Uffici della Motorizzazione provvedano all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziaria, oppure per effetto di apposito contratto che ne consenta la disponibilità; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi.

Nel caso invece di locazione senza conducente, per periodi superiori a trenta giorni, di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 84 del Codice della Strada), gli uffici della Motorizzazione provvedono all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli annotando il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto, rilasciando

apposita ricevuta.

### **La circolare ministeriale**

A seguito della realizzazione delle necessarie procedure informative per dare attuazione al nuovo disposto, l'applicazione pratica era stata nel frattempo sospesa: ora, le procedure sono state completate ed il nuovo sistema sarà a regime a partire dal 3 novembre 2014, come previsto dalla recente circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2), che ha fornito singole istruzioni per le varie fattispecie in esame.

La circolare precisa da subito, che le nuove disposizioni non si applicano ai veicoli in disponibilità di imprese di autotrasporto merci/passeggeri iscritte al REN o all'Albo degli autotrasportatori (solo merci), ai veicoli muniti di licenza di trasporto di cose in conto proprio, ai veicoli muniti di autorizzazione al trasporto di persone con autobus in uso proprio o mediante autovetture ad uso di terzi (taxi e noleggio con conducente): per tali veicoli, ci saranno successive istruzioni.

Inoltre, l'obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014; se tuttavia richiesta dall'utenza, vi è la possibilità comunque di dare esecuzione alle nuove procedure anche per gli atti insorti prima del 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del DPR n. 198/12) ed il 2 novembre 2014: in tal caso, tuttavia, l'eventuale omissione non dà luogo alle sanzioni previste dall'art. 94 del nuovo Codice della Strada.

La circolare prende in considerazione diverse situazioni di utilizzo di una autovettura da parte di soggetto diverso rispetto all'intestatario, per un periodo superiore a 30 giorni.

### **Comodato di autoveicoli aziendali a dipendenti**

E' il caso delle autovetture di proprietà o disponibilità aziendale che vengono date in uso promiscuo "lavoro-tempo libero" a dipendenti, amministratori, soci, ecc., per periodi superiori a 30 giorni, che dal punto di vista fiscale sono assoggettate a tassazione mediante fringe benefit.

In questo caso, la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (azienda intestataria dell'autoveicolo), su delega del comodatario (persona

fisica cui viene concesso l'uso dell'autovettura in uso promiscuo), deve presentare istanza all'Ufficio Motorizzazione (o studi di consulenza automobilistica abilitati) volta alla sola annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli dell'effettivo utilizzatore (per tali situazioni, è infatti prevista una procedura apposita che non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione).

All'istanza (secondo i modelli A/1 e B/1 di cui alla circolare ministeriale) deve essere allegata, oltre alla delega del comodatario, l'attestazione di versamento di euro 16,00 sul ccp n. 4028 (imposta di bollo per l'istanza) e di euro 9,00 sul ccp n. 9001 (diritti di motorizzazione).

Se si tratta di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare una unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata la documentazione di cui sopra, l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, una sola attestazione di versamento di euro 16,00 (imposta di bollo, ccp n. 4028) e l'attestazione di versamento dei diritti di motorizzazione per tanti quanti sono i veicoli aziendali (euro 9,00 x n. veicoli aziendali).

Trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante (azienda) a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio, non occorre per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.

Se invece i veicoli aziendali sono in disponibilità del comodante (azienda) non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, al fine di corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle imprese del settore, ricorre invece la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

Come tale, per le autovetture aziendali date in uso promiscuo "lavoro-tempo libero" per periodi superiori a 30 giorni, non è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione mediante stampa dell'apposito adesivo da apporre sulla stessa, bensì è sufficiente l'annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, certificata da apposita attestazione: quest'ultima, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale e quindi, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzione in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.

L'annotazione deve essere fatta obbligatoriamente per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014; per gli atti posti in essere anteriormente al 3 novembre 2014 vi è solo la

facoltà (non l'obbligo) e l'eventuale omissione non dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 94 del nuovo Codice della Strada.

### **Locazione senza conducente**

Per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

Viene infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo e contenente l'indicazione: del nominativo del locatore, delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica; della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all'estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica; della scadenza del contratto di locazione.

Per la regolarità della circolazione, anche in questo caso, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato senza conducente; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzione in sede di controllo su strada. L'obbligo è per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, mentre è facoltativa per quelli fatti prima di tale data, senza che vi siano sanzioni al riguardo.

Decorsi i termini contrattuali senza che vengano comunicati i dati relativi ad un nuovo locatario, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti nell'Archivio Nazionale Veicoli perdono ogni validità al fine dell'individuazione del responsabile della circolazione.

### **Comodato in generale**

Può essere il caso di veicoli intestati ad un'azienda, facente parte di un gruppo, che vengono dati in uso per un periodo superiore a 30 giorni, ad un'altra azienda facente parte del medesimo gruppo, ma distinte da punto di vista giuridico.

Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente ufficio della Motorizzazione, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione, ad eccezione dei componenti conviventi il nucleo familiare; l'ufficio della Motorizzazione provvederà al rilascio di apposito tagliando

di aggiornamento della carta di circolazione.

**Variazione ragione sociale intestatario, generalità persona fisica intestataria o variazioni toponomastiche.**

Occorrerà provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione mediante apposizione di specifico tagliando rilasciato dagli uffici della Motorizzazione.

Le pratiche per tutte le fattispecie di cui sopra potranno essere svolte, in alternativa agli uffici della Motorizzazione, anche presso gli Studi di consulenza automobilistica che siano abilitati al rilascio dei tagliandi di aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

**Altre fattispecie**

La circolare ministeriale (2) prende poi in considerazione anche i casi custodia giudiziale, locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire ed altre fattispecie (de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facenti parte del patrimonio di un "trust".